

ART. 28

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale (*Agenti e Rappresentanti di Commercio e in attività finanziaria*).»

LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

Indennità di 600 euro anche per iscritti alle Casse private

Un decreto interministeriale assegna 200 milioni a copertura dell'operazione

Matteo Prioschi

Indennità di 600 euro relativa al mese di marzo anche per i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza. L'importo sarà erogato dal Fondo per il reddito di ultima istanza ai professionisti che chiudono l'attività o hanno redditi limitati o hanno subito una riduzione degli stessi, secondo quanto stabilito da un decreto interministeriale Lavoro-Economia firmato ieri.

Il Fondo per il reddito di ultima istanza è stato istituito dall'articolo 44 del decreto legge 18/2020 con una dotazione di 300 milioni di euro. Il decreto ministeriale destina 200 milioni del budget complessivo a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza, garantendo loro l'indennità che non concorre alla forma-

zione del reddito. Significa che saranno disponibili 333.333 "asegni", accessibili anche agli iscritti a Enasarco, che non potranno chiedere invece i 600 euro come iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi dell'Inps, in quanto il decreto prevede una esplicita incompatibilità tra i due aiuti.

L'aiuto, però, è accessibile solo ai professionisti che nell'anno di imposta 2018 hanno conseguito redditi fino a 50mila euro includendo in tale importo eventuali entrate derivanti da affitti brevi (non superiori a 30 giorni) o con cedolare secca e che siano in regola con gli obblighi contributivi del 2019. L'indennità sarà erogata fino a esaurimento dei fondi e previa domanda alla Cassa di previdenza a cui il singolo professionista è iscritto suddividendo la platea in due gruppi. Chi ha avuto un reddito fino a 35mila euro deve solo fare domanda, in quanto sebbene la motivazione dell'erogazione sia una limitazione dell'attività derivante dall'emergenza Covid-19, non deve dimostrare la riduzione del reddito.

Se il reddito supera i 35mila euro ma non i 50mila, il diritto all'aiuto matura a fronte della chiusura della partita Iva tra il 23 febbraio e il 31 marzo di quest'anno, oppure per una riduzione o sospensione o riduzione dell'attività con conseguente «comprovata» riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 (reddito secondo principio di cassa come differenza tra ricavi/compensi e spese). La domanda per l'indennità deve essere presentata alla Cassa di previdenza tra il 1° e il 30 aprile a cui si è iscritti e per la situazione reddituale vale un'autocertificazione. Le Casse verificheranno il possesso dei requisiti ed erogheranno l'importo in base all'ordine cronologico di presentazione e accoglimento. Soddisfazione per la decisione da parte di Alberto Olivetti, presidente di Adepp (enti di previdenza privati). «Ringraziamo i ministri Catalfo e Gualtieri per aver dato ascolto alle richieste di Adepp a tutela dei professionisti» ha affermato.